



Comune di CASSINO

Provincia di FROSINONE

Progetto:

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ALLEGATO 1: DISCIPLINARE TECNICO

Committente:

COMUNE DI CASSINO (FR)
AREA SERVIZI - Piazza De Gasperi

Elaborato:

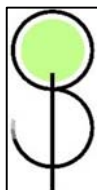
DISCIPLINARE TECNICO



IDENTIFICATIVO ELABORATO:

ALLEGATO 1

RELEASE	DATA	RIF. REVISIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
1	20/10/2025	emissione	Ing. Mario Pacitto	Ing. Mario Pacitto	Ing. Mario Pacitto
2	03/12/2025	Verifica e emissione definitiva per commissioni	Ing. Mario Pacitto	Ing. Mario Pacitto	Ing. Mario Pacitto
3	11/12/2025	VERSIONE DEFINITIVA	Ing. Mario Pacitto	Ing. Mario Pacitto	Ing. Mario Pacitto



ingegneriaaesicurezza.com

ingegneria della sicurezza - ingegneria antincendio
ingegneria civile - ingegneria ambientale
Progettazione impianti tecnologici - Formazione

Ing. Mario PACITTO

(Timbro e firma)

Ing. Mario PACITTO
Via Sferracavallo, 49 - Cassino (FR)
cell. 3391538922
e-mail: ingmariopacitto@gmail.com



1. OGGETTO E FINALITÀ

Il presente **Disciplinare Tecnico** definisce le modalità operative, tecniche e dimensionali per il corretto **montaggio, occupazione, utilizzo e smontaggio** dei posteggi di mercato, delle **strutture mobili** (bancarelle, gazebo, stand, ecc.) e degli **automezzi adibiti alla vendita** (autonegozi, autocarri, furgoni attrezzati, rimorchi, ecc.), al fine di garantire:

- la **sicurezza delle persone** e la **regolarità dello svolgimento** del mercato;
- la **corretta fruizione degli spazi pubblici**;
- il **decoro urbano**;
- il **rispetto delle normative** igienico-sanitarie, di sicurezza, di *security* e *safety*, nonché di viabilità.

Le disposizioni del presente disciplinare si applicano alle seguenti tipologie di attività;

- a) mercati;
- b) mercatini dell'antiquariato e del collezionismo;
- c) feste religiose e patronali;
- d) posteggi fuori mercato
- e) fiere;
- f) fiere promozionali o a carattere straordinario;
- g) altri eventi autorizzati con presenza di esercizi di commercio su area pubblica.

Il presente Disciplinare Tecnico si applica a **tutti gli operatori autorizzati** all'esercizio del commercio su aree pubbliche che occupano, a qualunque titolo, posteggi o spazi temporanei, sia per attività di vendita mediante banco a terra o struttura mobile, sia con automezzo attrezzato. In particolare intende fornire a tutti gli operatori **regole, prescrizioni e indicazioni tecniche di sicurezza** finalizzate a garantire un livello ottimale di sicurezza nelle aree destinate alle attività commerciali su suolo pubblico, sia a tutela degli operatori, sia degli utenti.

Restano ferme le disposizioni previste dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di:

- commercio su aree pubbliche;
- igiene e sanità pubblica;
- sicurezza, *safety* e *security*;
- codice della strada;
- edilizia minore;
- occupazione di suolo pubblico.

2. DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA NELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO

Al fine di garantire un **livello ottimale di sicurezza** nelle aree destinate allo svolgimento delle attività commerciali su suolo pubblico, sono stabilite le seguenti **prescrizioni e indirizzi operativi**, da osservare durante le fasi di allestimento, svolgimento e smontaggio delle strutture di vendita:

- **Indicazioni tecniche e misure di esercizio**
Gli operatori devono attenersi alle indicazioni tecniche fornite dal Comune o dagli organi competenti, adottando le misure di esercizio più idonee a garantire la sicurezza propria, degli altri esercenti e dei cittadini.
- **Accessibilità dei mezzi di emergenza e soccorso**
Devono essere assicurati percorsi liberi e adeguati per il raggiungimento, in ogni momento, dei veicoli



di emergenza e soccorso (ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, ecc.) all'interno delle aree di commercio

- Analoga accessibilità deve essere garantita anche alle **aree limitrofe** eventualmente interessate da modifiche alla viabilità a seguito dello svolgimento del mercato.

- **Comportamento durante le emergenze**

Gli esercenti devono conoscere sulle corrette modalità di comportamento in caso di intervento dei mezzi di soccorso all'interno dell'area del mercato e collaborare al mantenimento delle vie di fuga e dei percorsi di accesso.

- **Posizionamento e dimensionamento dei banchi**

Il posizionamento, l'estensione e la disposizione dei banchi, delle strutture mobili o degli automezzi devono rispettare le dimensioni e le ubicazioni autorizzate, evitando interferenze con i percorsi di esodo, gli accessi e gli spazi di manovra dei veicoli di emergenza.

È fatto divieto di collocare materiali, imballaggi o merci in modo da ostacolare il transito o la visuale in prossimità delle vie di fuga.

- **Sicurezza antincendio**

Ogni operatore deve essere sensibilizzato all'adozione di misure di prevenzione incendi e dotarsi di **almeno un estintore portatile di adeguata capacità estinguente**, mantenuto in efficienza e facilmente accessibile.

È vietato l'uso di fiamme libere, bombole o apparecchi di cottura non conformi alla normativa vigente.

- **Obblighi di vigilanza e rispetto delle prescrizioni**

Gli operatori sono tenuti a rispettare tutte le prescrizioni del presente disciplinare e delle ordinanze comunali relative alla sicurezza, collaborando con il personale incaricato della vigilanza durante il montaggio, lo svolgimento e lo smontaggio delle attività mercatali.

- **Configurazione delle aree pubbliche con esercizio di commercio**

Le aree sono suddivise in posteggi numerati e corridoi di servizio e, per i mercati, anche in aree merceologiche, secondo le planimetrie degli allegati. Ogni posteggio riporta larghezza, profondità. Corridoio centrale minimo: 3,50 m; passaggio pedonale tra file: minimo 2,00 m.

- **Individuazione e planimetria generale**

La distribuzione, la disposizione e la tipologia dei posteggi destinati all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono individuate nelle planimetrie allegate al presente disciplinare tecnico, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

- **Criteri di assegnazione e dimensionamento**

I posteggi sono stabiliti e assegnati in funzione:

- della tipologia di attività esercitata (alimentare o non alimentare);
- della superficie necessaria per la corretta installazione delle strutture mobili o dei veicoli attrezzati;
- delle esigenze di sicurezza, viabilità e accessibilità ai mezzi di emergenza;
- del mantenimento di adeguati spazi di passaggio pedonale e delle vie di fuga.

- **Classificazione dei posteggi**

I posteggi sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Posteggi per commercio su banco o struttura mobile, destinati a operatori che utilizzano banchi, gazebo, tende o stand smontabili;
- b) Posteggi per automezzi attrezzati (autonegozi, furgoni, rimorchi, ecc.), dimensionati in base alle caratteristiche del veicolo e alle necessità di sicurezza e accesso;



- c) Posteggi di servizio, destinati a funzioni di supporto (carico/scarico, mezzi di emergenza, raccolta rifiuti, aree tecniche, ecc.);
- d) Corridoi e vie di esodo, che devono essere mantenuti costantemente liberi da ostacoli e non possono in alcun modo essere occupati o parzialmente utilizzati dagli operatori.
- e) moduli/posteggi sono blocchi di piccole dimensioni che uniti in posizione adiacente formano un unico posteggio.

– **Caratteristiche dimensionali**

La superficie, la larghezza e la profondità di ciascun posteggio sono definite nella planimetria allegata e nei relativi elaborati tecnici approvati dal Comune.

Eventuali modifiche dimensionali o spostamenti dovranno essere preventivamente autorizzati dagli uffici competenti.

– **Segnaletica e delimitazione**

Ogni posteggio deve essere chiaramente identificato mediante segnaletica orizzontale o verticale, numerazione e delimitazione fisica ove necessario.

È fatto divieto di alterare, cancellare o modificare la segnaletica apposta dal Comune.

– **Aggiornamenti e modifiche planimetriche**

Eventuali aggiornamenti della planimetria o modifiche alla distribuzione dei posteggi potranno essere disposti con determinazione dirigenziale o ordinanza del Comune, previa verifica delle condizioni di sicurezza, accessibilità e compatibilità urbanistica.

– **Classificazione merceologica (Settori, Categorie e Sottocategorie)**

Per l'organizzazione del mercato comunale e la corretta distribuzione delle attività commerciali, le merci e i relativi posteggi sono classificati nei seguenti livelli di dettaglio: settori merceologici, categorie merceologiche e sottocategorie merceologiche.

Settore merceologico: costituisce il livello di classificazione più generale e raggruppa le attività di vendita secondo la natura principale delle merci trattate (ad esempio: alimentare, non alimentare, agricolo). La suddivisione del mercato in settori ha la finalità di garantire un ordinato assetto merceologico e di assicurare un equilibrato mix dell'offerta commerciale.

Categoria merceologica: rappresenta una articolazione interna del settore e individua tipologie omogenee di prodotti (ad esempio: per il settore alimentare, ortofrutta, ittico, carni; per il settore non alimentare, abbigliamento, casalinghi, fiori e piante). Le categorie sono utilizzate per definire l'ambito specifico di vendita autorizzato all'operatore.

Sottocategoria merceologica: identifica il livello più specifico della classificazione e descrive nel dettaglio le tipologie merceologiche trattate (ad esempio: abbigliamento uomo, donna e bambino; frutta fresca, verdura fresca, frutta secca). Le sottocategorie costituiscono l'assortimento preciso dell'attività esercitata.

La definizione, l'aggiornamento e l'articolazione dei settori, delle categorie e delle sottocategorie merceologiche sono stabiliti dal Comune in relazione alle esigenze organizzative del mercato, nel rispetto della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

3. ORGANIZZAZIONE MERCEOLOGICA DEI MERCATI SETTIMANALI E RIONALI

Il Comune riconosce il Mercato Settimanale di Cassino come un luogo di storica rilevanza sociale, culturale ed economica, radicato nelle abitudini della cittadinanza da decenni. Il mercato costituisce



un punto d'incontro tra generazioni, un presidio di vitalità urbana e un riferimento per le attività commerciali locali.

In tale ottica, il presente Regolamento mira a tutelare e rafforzare le tradizioni che da sempre caratterizzano il mercato, promuovendo la continuità delle tipicità merceologiche, delle modalità di vendita, del rapporto diretto tra commercianti e cittadini, nonché dell'organizzazione spaziale e funzionale storicamente riconosciuta dalla collettività.

Il Comune si impegna inoltre a valorizzare le consuetudini consolidate, garantendo un contesto ordinato, sicuro e accogliente e favorendo la permanenza di un modello di mercato capace di coniugare tradizione e innovazione, nel rispetto dell'identità storica che rende il Mercato di Cassino un elemento distintivo della vita cittadina.

Come previsto dalla legge R.L. n. 22/2019, in particolare dall'art. 53, è stata effettuata una ricognizione dei mercati al fine di determinare:

- il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi, compresi quelli da destinare ai portatori di handicap, nonché quelli da destinare ai produttori agricoli, ai beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile, alle imprese artigiane e alle imprese di servizi;
- i settori merceologici, le sottocategorie merceologiche e/o le specifiche tipologie di prodotto da destinare ai singoli posteggi all'interno dei mercati;
- l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività.

Nel mercato settimanale e rionale è necessario che ciascun settore merceologico (alimentari, e non-alimentare) e che ciascuna sottocategoria merceologica (ortofrutta, abbigliamento, casalinghi, calzature, piante e fiori, ecc.) sia collocata nella zona del mercato specificamente destinata a quella tipologia di prodotti.

Tale organizzazione, oltre a rappresentare una tradizione/consuetudine che i mercati di Cassino conservano da decenni come "mercato specializzato" o "semi-specializzato" (cioè con posteggi riservati a specifiche merceologie) consente di garantire un ordinato svolgimento delle attività di vendita

La dislocazione del mercato in settori merceologici distinti e relative sottocategorie rappresenta un elemento fondamentale per garantire un'organizzazione efficiente e funzionale dell'area mercatale. Tale articolazione consente una più chiara individuazione delle attività presenti, favorisce l'orientamento dell'utenza e agevola la gestione dei flussi di pubblico, migliorando la fruibilità complessiva degli spazi. La suddivisione merceologica contribuisce inoltre alla tutela della concorrenza leale tra gli operatori, evitando concentrazioni improprie, e permette un controllo più efficace sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e della vigilanza amministrativa. L'ordinata distribuzione delle diverse tipologie di vendita assicura infine una migliore qualità del servizio offerto ai cittadini, valorizzando l'immagine del mercato e garantendo standard omogenei nei diversi ambiti commerciali.

Infine, una chiara articolazione del mercato in aree tematiche (ad esempio: alimentare, ortofrutta, florovivaistico, abbigliamento, ecc.) migliora la fruibilità del mercato e l'esperienza di acquisto per i cittadini, come avviene da decenni a Cassino.

4. MODALITÀ DI MONTAGGIO E OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI

– Principi generali

Il montaggio, l'occupazione e lo smontaggio dei posteggi di mercato, delle strutture mobili (banchi,



gazebo, stand, tende, ecc.) e degli automezzi adibiti alla vendita devono essere eseguiti in modo da garantire la sicurezza, la stabilità e il decoro dell'area pubblica occupata.

Tutte le operazioni devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare e delle eventuali indicazioni impartite dagli organi comunali competenti o dagli addetti alla vigilanza.

– **Orari di montaggio e smontaggio**

Le operazioni di allestimento e smontaggio devono essere effettuate esclusivamente negli orari stabiliti dal Comune, evitando interferenze con la normale circolazione stradale e con le attività di pulizia e raccolta rifiuti. E' vietato l'accesso e la sosta dei veicoli degli operatori al di fuori degli orari autorizzati.

– **Delimitazione e rispetto degli spazi assegnati**

Ogni struttura deve rispettare i limiti perimetrali del posteggio assegnato. Sia le bancarelle per l'esposizione della merce che i camion/automezzi devono essere posizionati all'interno dello spazio di posteggio assegnato. I camion/automezzi che a causa delle dimensioni non possono essere posizionati all'interno dello spazio del posteggio, dovranno essere parcheggiati fuori dal mercato e in luoghi dove la sosta sia consentita.

Sporgenze ammesse: 0,30 m. Distanze minime tra banchi: 0,50 m.

Il Comune di Cassino potrà segnalare a pavimento i limiti perimetrali occupabili dai posteggi. Ogni operatore è tenuto ad occupare **esclusivamente lo spazio assegnato**, senza eccedere i limiti dimensionali previsti nella concessione o autorizzazione.

È vietato invadere i corridoi di passaggio, le vie di fuga, le zone di manovra, le aree destinate ai mezzi di soccorso o ad altri servizi pubblici.

– **Occupazione del posteggio**

Ogni posteggio è numerato, delimitato e identificato nelle planimetrie allegate e approvate dal Comune.

Ogni operatore può occupare un'area non superiore a quella indicata nell'autorizzazione;

È vietato occupare aree esterne al perimetro assegnato, anche con tende, gradini, merci, insegne o specchi retrovisori.

Gli operatori che esercitano con autonegozio o automezzo attrezzato devono collocare il mezzo completamente contenuto entro i limiti del posteggio assegnato, incluse sporgenze (tendalini, pedane, scalette). Non è ammessa la fuoriuscita di specchietti, portelloni, gradini, tendoni o espositori oltre i limiti del posteggio.

E' vietato invadere i corridoi di passaggio, le vie di fuga e le zone di carico/scarico, appoggiare merci o supporti su marciapiedi, carreggiate o spazi non assegnati, installare elementi fissi o ancorati permanentemente al suolo.

Ogni posteggio deve essere lasciato libero da ostacoli e rifiuti al termine del mercato.

È vietata la sosta di veicoli non utilizzati per la vendita all'interno dell'area mercatale durante lo svolgimento del mercato.

I motori dei veicoli devono essere spenti durante le attività di vendita; sono ammessi solo generatori silenziati conformi alle normative sulle emissioni e sul rumore.

Devono essere mantenute libere le vie di fuga del mercato e lo spazio per l'accesso dei mezzi di soccorso (larghezza minima 3,50 m), nonché gli accessi carrabili degli edifici, le uscite di emergenza e idranti.

E' vietato utilizzare picchetti metallici su pavimentazioni o asfalti comunali.



– **Stabilità e sicurezza delle strutture**

Le strutture di vendita devono essere **idonee, stabili e correttamente ancorate** al suolo, in modo da resistere all'azione del vento, alle vibrazioni o ad altre sollecitazioni.

Gli elementi strutturali (gambe, aste, pali, teloni, giunti, ecc.) devono essere in buono stato di conservazione, privi di difetti o deformazioni.

È fatto obbligo di verificare la stabilità e l'efficienza delle attrezzature prima dell'apertura al pubblico.

– **Requisiti tecnici delle strutture**

1. strutture devono:

- essere autoportanti, ignifughe classe 1 o equivalenti;
- essere stabili con zavorre ≥ 20 kg/gamba;
- avere altezza max 2,80 m.;
- essere mobili, stabili solo per il tempo di mercato/autovendita;
- avere dimensioni conformi al posteggio assegnato (non occupare superfici non assegnate);
- garantire sicurezza strutturale (resistenza al vento, ancoraggi, materiali idonei);

2. Se si usano veicoli come autovendita (autonegozi), devono essere in regola con il codice della strada, patente/assicurazione, revisione, norme liguide per circolazione, omologazione per uso speciale commerciale;

3. i veicoli non devono creare ostacolo al traffico né all'accessibilità.

4. Le attrezzature (gazebo, tavoli, espositori, tendaggi) devono essere mantenute in buono stato, pulite, sicure per il pubblico.

– **Impianti elettrici e apparecchiature**

Gli impianti elettrici, anche provvisori, devono essere **realizzati a regola d'arte** e conformi alle norme CEI e alla legislazione vigente in materia di sicurezza elettrica.

Devono essere utilizzati solo cavi, prese e quadri elettrici certificati e protetti contro l'umidità e gli urti accidentali (IPxx grado di protezione adeguato al tipo di posa).

È vietato il collegamento diretto a impianti pubblici senza autorizzazione, nonché l'uso di prolunghe o connessioni volanti non idonee.

– **Automezzi adibiti alla vendita (autonegozi, furgoni, rimorchi, ecc.)**

Gli automezzi utilizzati per la vendita devono sostare nei posteggi assegnati nel rispetto delle dimensioni massime consentite.

Il motore deve restare spento durante l'esercizio, salvo casi di comprovata necessità tecnica (es. alimentazione di banchi frigoriferi o sistemi di refrigerazione).

In tali casi devono essere adottate misure atte a ridurre al minimo l'emissione di gas di scarico, rumore e calore.

– **Decoro e pulizia dei posteggi**

Durante lo svolgimento del mercato, ogni operatore è tenuto a mantenere pulito il proprio spazio e le aree limitrofe.

Al termine dell'attività, il posteggio deve essere lasciato **sgombro e in condizioni decorose**, rimuovendo ogni materiale, rifiuto o residuo di montaggio.

È vietato depositare merci, imballaggi o rifiuti al di fuori degli spazi assegnati.

– **Vigilanza e responsabilità**

Gli operatori sono responsabili della corretta installazione e gestione delle proprie strutture e



attrezzature.

Il personale comunale, la Polizia Locale e gli organi di vigilanza preposti hanno facoltà di effettuare **controlli e ispezioni** in ogni momento e di disporre la **rimozione immediata** delle strutture installate in violazione delle presenti disposizioni o in condizioni di pericolo.

5. IMPIANTI, SICUREZZA E PREVENZIONE

- Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), antincendio e igiene alimentare (Reg. CE 852/2004, 853/2004 se applicabile).
- Le tende e coperture devono essere autoestinguenti (classe di reazione al fuoco 1 o 2).
- È vietato l'uso di fiamme libere, fornelli o bombole non protette o non autorizzate.
- In ogni posteggio deve essere disponibile almeno un estintore a polvere da 6 kg, verificato e con contrassegno di revisione in corso di validità.
- Gli operatori devono garantire che la propria attività non costituisca rischio per l'incolumità pubblica o intralcio alle vie di fuga.
- Gli autonegozi, oltre ad essere dotati di estintori (a polvere da almeno 6 kg, certificati e revisionati), gli eventuali impianti a bordo devono essere conformi alle normative vigenti (impianti gas conformi UNI 7131 e impianti elettrici conformi alle CEI e al D.M. 37/2008).
- L'uso di energia elettrica è consentito solo tramite collegamento agli allacciamenti predisposti dal Comune o dal gestore del mercato.
- È vietato l'uso di cavi volanti non protetti o giunzioni improvvisate.
- Tutti i cavi devono essere di tipo H07RN-F o equivalente, protetti meccanicamente e sollevati dal suolo nei punti di passaggio pedonale.
- Gli eventuali impianti a gas (GPL o metano) devono essere omologati e dotati di certificazioni di conformità e revisione.
- Tutte le prese e quadri elettrici devono avere grado di protezione minimo IP44 e dispositivi differenziali da 30 mA.
- È vietato l'uso di generatori autonomi salvo preventiva autorizzazione. In tal caso devono essere rispettate le distanze minime (3 m da persone e materiali combustibili) e i limiti acustici.

6. DOTAZIONI MINIME OBBLIGATORIE PER CIASCUN POSTEGGIO

Voce	Banco tradizionale	Banco alimentare	Autovendita
Estintore a polvere (min. 6 kg)	✓	✓	✓
Cassetta pronto soccorso	✓	✓	✓
Bidone per rifiuti con coperchio	✓	✓	✓
Tenda o copertura ignifuga	✓	✓	–
Impianto elettrico certificato	Facoltativo	Obbligatorio se presente	Obbligatorio
Serbatoio acque reflue	–	Obbligatorio se lavaggio in loco	Obbligatorio
Documenti di conformità impianti	✓	✓	✓



7. PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE E AMBIENTALI

– Principi generali

Gli operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza delle norme **igienico-sanitarie**, la **tutela dell'ambiente** e la **salubrità degli spazi pubblici** durante l'intero svolgimento delle attività mercatali, fieristiche o promozionali.

– Requisiti igienici delle strutture e delle attrezzature

Le strutture, i banchi di vendita, i gazebo e gli automezzi devono essere mantenuti **in condizioni di pulizia, decoro e buona conservazione**, evitando accumuli di rifiuti, residui alimentari o materiali insalubri.

Le superfici destinate al contatto con alimenti devono essere lavabili, facilmente sanificabili e conformi alle disposizioni del **Regolamento CE n. 852/2004** e del **Regolamento CE n. 853/2004**, ove applicabili.

– Manipolazione e conservazione degli alimenti

Gli operatori del settore alimentare (OSA) sono tenuti a rispettare tutte le norme in materia di **autocontrollo igienico-sanitario (HACCP)**, assicurando la corretta conservazione, esposizione e somministrazione degli alimenti.

Devono essere garantite idonee condizioni di **temperatura, protezione e separazione** dei prodotti alimentari da fonti di contaminazione o da merci non compatibili.

È vietato l'utilizzo di acqua non potabile o di sistemi di refrigerazione non conformi alle disposizioni vigenti.

– Gestione dei rifiuti e tutela ambientale

Ogni operatore è responsabile della **raccolta differenziata dei rifiuti** prodotti presso il proprio posteggio e del loro **smaltimento corretto** secondo le modalità indicate dal Comune o dal gestore del servizio pubblico.

Devono essere utilizzati idonei contenitori chiusi e resistenti, mantenuti in condizioni di pulizia.

È vietato abbandonare o disperdere rifiuti, liquidi, acque reflue o materiali di scarto sul suolo pubblico.

– Acque reflue e scarichi

È vietato lo scarico diretto sul suolo, nelle caditoie o nelle fognature di acque derivanti da attività di lavaggio, pulizia o preparazione alimentare.

Gli operatori che utilizzano acqua per la propria attività devono dotarsi di idonei **contenitori di raccolta** e provvedere al loro corretto svuotamento in punti autorizzati.

– Pulizia dei posteggi e delle aree comuni

Al termine dell'attività, gli operatori sono tenuti a lasciare lo spazio assegnato e le aree circostanti **pulite, sgombre e prive di rifiuti o residui di materiali**.

In caso di inosservanza, il Comune potrà procedere d'ufficio alla pulizia con addebito dei costi al trasgressore, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori.

– Rumore, emissioni e inquinamento

È vietato l'uso di apparecchiature rumorose, megafoni, generatori non insonorizzati o sistemi di amplificazione sonora non autorizzati.

Gli automezzi dotati di motori per la produzione di energia elettrica devono utilizzare sistemi a **basso impatto ambientale**, evitando emissioni eccessive di gas di scarico o calore.



Il Comune può imporre ulteriori limitazioni o prescrizioni specifiche in relazione al contesto urbano e ambientale.

8. NORME DI COMPORTAMENTO E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

– Principi generali di condotta

Gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche sono tenuti a mantenere, durante tutte le fasi di svolgimento delle attività (montaggio, vendita e smontaggio), un comportamento **corretto, collaborativo e rispettoso** nei confronti degli altri operatori, dell'utenza, del personale comunale e degli organi di vigilanza.

– Rispetto delle prescrizioni e delle ordinanze

Tutti gli operatori devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente disciplinare, nelle autorizzazioni rilasciate e in eventuali **ordinanze comunali** che regolano la viabilità, la sicurezza, l'igiene e l'organizzazione del mercato o della manifestazione.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste e, nei casi più gravi, la revoca o sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

– Comportamento durante le operazioni di montaggio e smontaggio

Le operazioni di montaggio e smontaggio devono essere effettuate in modo ordinato, evitando intralci alla circolazione pedonale e veicolare, danni al suolo pubblico, alle pavimentazioni o alle strutture urbane.

È vietato trascinare, urtare o collocare in modo improprio materiali, supporti o attrezzature che possano costituire pericolo o arrecare danni a persone o cose.

– Collaborazione in caso di emergenza

In caso di situazioni di emergenza, allarme o intervento dei mezzi di soccorso, gli operatori devono **collaborare prontamente** con il personale di vigilanza e con le autorità presenti, adottando comportamenti idonei a favorire l'esodo ordinato delle persone e l'accesso dei mezzi di emergenza.

– Tutela del pubblico e correttezza commerciale

Gli operatori devono svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle norme sulla **tutela del consumatore**, garantendo trasparenza dei prezzi, esposizione chiara dei prodotti e corrette condizioni igieniche di vendita.

È vietata qualsiasi forma di abuso, inganno o comportamento lesivo della fiducia dell'utenza.

– Obbligo di presenza e presidio del posteggio

L'operatore titolare dell'autorizzazione o un suo delegato regolarmente identificato deve essere **presente sul posto** durante tutto il periodo di attività, sorvegliando il posteggio e le attrezzature in uso.

È vietato abbandonare il posteggio o lasciarvi materiali incustoditi.

– Divieti specifici

È vietato:

- effettuare attività diverse da quelle autorizzate;
- utilizzare generatori, megafoni, amplificatori o impianti sonori non autorizzati;
- accendere fuochi o utilizzare fiamme libere non conformi alle norme di sicurezza;
- stoccare o depositare materiali infiammabili, bombole di gas o liquidi pericolosi in quantità non consentite;



- esporre merce oltre i limiti del posteggio o sui percorsi di passaggio;
- lasciare rifiuti, residui o imballaggi al termine dell'attività.

– **Obbligo di collaborazione con il personale di vigilanza**

Gli operatori devono attenersi alle disposizioni impartite dal personale di Polizia Locale, dagli addetti comunali o dagli organi di vigilanza incaricati.

In caso di accertate violazioni, il personale potrà disporre l'immediata **rimozione delle strutture** o la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e regolarità.

– **Responsabilità**

Ogni operatore risponde personalmente dei danni arrecati a persone, cose o beni pubblici derivanti da comportamenti negligenti, uso improprio di attrezzature o inosservanza delle presenti disposizioni.

C_C034 - - 1 - 2025-12-11 - 0072390



9. MISURE DI ESERCIZIO PER GLI OPERATORI E PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

1.9.1 PREMESSA

Nell'ampio processo di miglioramento della salvaguardia della sicurezza della collettività e, in particolare, delle attività svolte nell'ambito dei mercati, in presenza di disposizioni normative diffuse che, pur nella loro validità tecnica, non sempre risultano riconducibili con immediatezza allo specifico ambito, è emersa l'esigenza di provvedere alla formulazione di un documento mirato alla definizione di raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi specifiche per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche.(...)

Sono riportate le "Misure di esercizio come da Circolare n. 3794/2014" RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER L' INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI SU AREE PUBBLICHE, CON PRESENZA DI STRUTTURE FISSE, RIMOVIBILI E AUTONEGOZI.

1.9.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le raccomandazioni tecniche si applicano ai seguenti ambiti:

1. installazione e gestione di mercati siti su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
2. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
3. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali(c.d. autonegozi).

1.9.3 SCOPO

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, detti allestimenti temporanei e le aree attrezzate devono essere realizzati e gestiti in modo da:

1. minimizzare le cause di incendio;
2. limitare la generazione e la propagazione di incendi all'interno di ciascun autonegozio, banco e posteggio;
3. limitare la propagazione di un incendio alle strutture contigue;
4. assicurare alle persone presenti la possibilità di lasciare i luoghi indenni o che le stesse siano soccorse in altro modo;
5. garantire alle squadre di soccorso la possibilità di operare in condizioni di sicurezza.

1.9.4 DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti raccomandazioni tecniche si applicano le seguenti definizioni:

1. area pubblica: area a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione;
2. luogo aperto al pubblico: luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso;



3. allestimenti temporanei: strutture, automezzi ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, in aree non ordinariamente adibite a tale attività;
4. veicolo (c.d. autonegozio) con impianto per la cottura di alimenti: automezzo predisposto per il trasporto di persone e cose dotato di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori;
5. banco con impianto per la cottura di alimenti: struttura di vendita dotata di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori.

1.9.4 DISPOSIZIONI COMUNI

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti raccomandazioni tecniche devono avere i seguenti requisiti minimi:

- a) larghezza degli accessi: 3,50 m;
 - b) altezza libera: 4 m;
 - c) raggio di svolta: 13;
 - d) pendenza: non superiore al 10 %;
 - e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
- per i punti a) b) c) e d), se parzialmente non presenti, dovranno essere individuati accessi alternativi che consentano un adeguato avvicinamento dei mezzi.

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, le aree destinate allo svolgimento delle attività di cui alla presente raccomandazioni tecniche devono essere dotate di:

- a) vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco;
- b) alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile e sicura ed in grado di garantire il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco in caso di emergenza.

Fermi restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i, per il personale degli autonegozi e dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere prevista l'informazione e la formazione in conformità al punto 1.5.10 delle presenti raccomandazioni tecniche nonché l'aggiornamento della formazione prescritta dalle norme in materia di sicurezza.

1.9.5 APPARECCHI ALIMENTATI A GPL

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1.) devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura installati su autonegozi;
 - c) altri apparecchi;
 - d) altri apparecchi (...)

(In specifiche aree, se non disponibile e adeguatamente attrezzata la rete idranti cittadina, l'utilizzo di impianti a GPL o comunque di fiamme libere, potrà essere TASSATIVAMENTE interdetto.)



1.9.6 AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL

Per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alle presenti raccomandazioni tecniche, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

1. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in bombole, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A - Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi;
2. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in serbatoi fissati in modo inamovibile sul veicolo stesso:
 - a) la norma UNI EN 1949;
 - b) le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A relativamente agli impianti di distribuzione del GPL;
3. le aree destinate alla sosta degli autonegozi devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
4. il posizionamento nei mercati degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
5. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
6. il posizionamento degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti.

1.9.7 BANCHI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL

Per i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alla presente raccomandazioni tecniche, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

1. ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato B — Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto;
2. le aree destinate all'installazione dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
3. il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
4. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei banchi e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
5. il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;



6. eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio;
7. gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1/3/ 1968, n. 186.

1.9.8 ALTRI TIPI DI BANCHI

1. Il posizionamento dei banchi deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate; a tale scopo i banchi con scarsa consistenza di materiale combustibile devono essere alternati con altri, in modo tale da aumentare le distanze utili di isolamento.
2. Ogni banco deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.
3. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n. 186.e s.m.i.

1.9.9 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

A cura dell'autorità preposta alla concessione dell'area pubblica, deve essere predisposto e portato a conoscenza degli operatori e degli addetti designati dalla stessa autorità, un piano di sicurezza che preveda l'informazione e i conseguenti obblighi. Detto piano deve contenere tavole grafiche e procedure scritte che illustrino e descrivano:

- a) l'ubicazione dei centri di pericolo;
- b) le distanze di sicurezza;
- c) l'ubicazione delle alimentazioni idriche;
- d) la viabilità principale e alternativa in caso di incidente;
- e) i comportamenti da tenere in caso di emergenza nonché le procedure operative;
- f) le informazioni sulle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e di primo soccorso;
- g) eventuali ulteriori informazioni di supporto alla gestione della sicurezza.

1.9.10 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- 1) Tutti i lavoratori dipendenti e non, che operano nell'area del mercato, devono essere informati e formati sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.
- 2) Il personale addetto alla installazione e alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità. A tal fine, l'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, comma 1. del Decreto Legislativo 22/02/2006, n. 128.
- 3) L'installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'esercizio, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente.

1.9.11 LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI

- **Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL**

- a) E' vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.



- b) E' vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
- c) Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.
- d) Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura.

- Ispezioni periodiche delle manichette e dei tubi flessibili per il GPL

- a) Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità.
- b) Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza.

- Manutenzione

- a) Manutenzione programmata - Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.
- b) Manutenzione dei condotti di estrazione
I condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi.
- c) Registro delle manutenzioni
Ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione. Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti.

- Oli e grassi animali e vegetali

Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco.

I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco.

- Dispersione di gas

Se si riscontra una dispersione di gas dall'impianto a valle della valvola della bombola, si deve chiudere la valvola sulla bombola e far controllare l'impianto da personale qualificato.

Se si riscontra una dispersione di gas dalla bombola o dalla sua valvola e non si sia in grado di eliminarla con i propri mezzi, ci si deve comportare, a seconda dei casi, nei modi seguenti:

- a) in caso di dispersione non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all'interno di vani e provvedere all'immediata sostituzione della bombola;
- b) in caso di dispersione rilevante, trasportare la bombola con precauzione in luogo aperto lontano da persone ed edifici. Favorire la diluizione del gas in aria, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola. Non inclinare né rovesciare la bombola. Avvertire il fornitore affinché provveda al suo ritiro immediato.

In presenza di dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni fonte di accensione.



Se non è possibile contenere la dispersione, devono essere allontanate le persone nelle vicinanze e avvertite le autorità competenti. Chiudere sempre la valvola del gas dopo ogni utilizzo e nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori.

- Incendio

Se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccare il rilascio di gas chiudendo, se possibile, la valvola della bombola. Prima di intervenire si consiglia di proteggersi la mano ed il braccio con un panno bagnato.

Se non è possibile bloccare il rilascio di gas che alimenta l'incendio, si deve agire per evitare il surriscaldamento della bombola, ove possibile irrorando la bombola con getto d'acqua fino ad esaurimento del gas in essa contenuto.

La bombola non deve, comunque, essere inclinata o rovesciata.

Se l'incendio che coinvolge la bombola è alimentato da sostanze o materiali diversi dal gas della bombola, si deve comunque agire per evitare il surriscaldamento della bombola per irraggiamento, per convezione o per contatto, per esempio:

- allontanando la bombola dal luogo d'incendio;
- interponendo uno schermo fra la bombola e l'incendio;
- irrorando la bombola con getto d'acqua.

- Prescrizioni d'esercizio organizzative e di sicurezza

Le aree mercatali oggetto del Piano sono individuabili sulla planimetria allegata. La disposizione, la settorializzazione e le norme di utilizzo dell'area sono approvati con specifici atti e pertanto nessun operatore può procedere con spostamenti, cambi tipologia di vendita e/o dimensioni del posteggio senza chiedere autorizzazione al Comune.

L'obbligo di occupare esclusivamente l'area assegnata è una prescrizione riconducibile anche al rispetto dell'art. 20 del Codice della Strada. Nel presente Piano, nella planimetria allegata che identificano le misure e le procedure in caso di emergenza, si stabilisce come condizione minima inderogabile, che le aree assegnate agli operatori siano solo quelle oggetto di concessione come delimitate con segni a terra dai tecnici del Comune direttamente in loco, se disattesa suddetta circostanza renderebbe difficilmente attuabile il presente Piano di Sicurezza in quanto non sarebbero garantite le vie di esodo per gli operatori e per i cittadini ma soprattutto i percorsi per i mezzi di soccorso.

Le aree corrispondenti ai passi carrai e alle vie che afferiscono alle zone mercatali NON dovranno in alcuno modo essere occupate.

La puntuale collocazione degli autonegozi o dei banchi costituisce il primo inderogabile adempimento finalizzato alla riduzione del rischio in caso di emergenza.



1.9.12 MISURE DI EMERGENZA PER GLI OPERATORI ED IL PUBBLICO

Scheda di riepilogo comportamenti di base

Fermo restando le indicazioni riportate nella parte Sicurezza e Safety obbligatorio per gli organizzatori degli eventi, si forniscono le seguenti indicazioni agli esercenti ed ai cittadini in merito ai comportamenti corretti in caso di eventi sinistri, di malori, di incidenti ed incendi che necessitano dell'intervento in emergenza di un mezzo di soccorso (Ambulanze, Vigili del Fuoco o altro).

IN CASO DI INCENDIO OD ALTRE SITUAZIONI DI EMERGENZA IMPORTANTE: OCCORRE MANTENERE LA MASSIMA CALMA.

CIO' CONSENTE DI INTERVENIRE PRONTAMENTE EVITANDO DANNI ALLE PERSONE ED ALLE COSE.

- 1) DARE IMMEDIATAMENTE L'ALLARME, avvisare le persone presenti nell'area e chiamare il 112 dando indicazione esatta delle via e del numero civico di fronte al quale si trova emergenza: importante l'ubicazione del luogo poiché in base all'indicazione della via e del numero civico il mezzo di soccorso potrà percorrere il tragitto più veloce per compiere il soccorso nel minor tempo possibile
- 2) AVVERTIRE DEL PERICOLO LA POLIZIA LOCALE per informargli della situazione di emergenza in modo che gli agenti si possano attivare, anche per favorire il passaggio dei mezzi di soccorso.
- 3) IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO, ABBANDONARE L'AREA, seguendo le vie di esodo predisposte ed indicate, raggiungendo i luoghi sicuri al di fuori dell'area di pericolo.
- 4) ANALOGO COMPORTAMENTO DEVE ESSERE SEGUITO DA TUTTI GLI OPERATORI ED IL PUBBLICO, ANCHE NON PRESENTI SUL LUOGO OVE SI E' VERIFICATA LA SITUAZIONE PERICOLOSA, QUANDO NE RICEVANO SEGNALAZIONE.
- 5) NEL CASO LE CONDIZIONI LO CONSENTANO, PRIMA DI ABBANDONARE IL POSTO DI LAVORO, METTERE IN SICUREZZA LE ATTREZZATURE DI PROPRIA COMPETENZA.
- 6) IN OGNI CASO, EVENTUALI PRIMI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL PERICOLO DEVONO AVVENIRE SOLO DA PARTE DI PERSONALE APPPOSITAMENTE ADDESTRATO ED ABILITATO, OPPURE A FRONTE DI DIRETTIVE E COORDINAMENTO DIRETTO DA PARTE DI UN RESPONSABILE O DEL PERSONALE PREDISPOSTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA.
- 7) NON PRECIPITARSI ALLE AUTO IN SOSTA EVITANDO DI IMMETTERSI NEL TRAFFICO, al fine di evitare l'ostruzione delle vie di accesso ai mezzi di soccorso in fase di intervento.



10. MERCATO SETTIMANALE

Il mercato settimanale di Cassino si svolge di norma il sabato nel centro della città.

Nel mercato settimanale è obbligatorio che ogni categoria e ogni sotto-categoria merceologica (alimentari, ortofrutta, abbigliamento, casalinghi, calzature, ecc.) venga collocata nell'area del mercato specificamente designata per quella merceologia.

Tale organizzazione, oltre a rappresentare una tradizione/consuetudine che i mercati di Cassino conservano da decenni come "mercato specializzato" o "semi-specializzato" (cioè con posteggi riservati a specifiche merceologie) consente di garantire un ordinato svolgimento delle attività di vendita.

La dislocazione del mercato in settori merceologici distinti e relative sottocategorie rappresenta un elemento fondamentale per garantire un'organizzazione efficiente e funzionale dell'area mercatale. Tale articolazione consente una più chiara individuazione delle attività presenti, favorisce l'orientamento dell'utenza e agevola la gestione dei flussi di pubblico, migliorando la fruibilità complessiva degli spazi. La suddivisione merceologica contribuisce inoltre alla tutela della concorrenza leale tra gli operatori, evitando concentrazioni improprie, e permette un controllo più efficace sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e della vigilanza amministrativa. L'ordinata distribuzione delle diverse tipologie di vendita assicura infine una migliore qualità del servizio offerto ai cittadini, valorizzando l'immagine del mercato e garantendo standard omogenei nei diversi ambiti commerciali.

Infine, una chiara articolazione del mercato in aree tematiche (ad esempio: alimentare, ortofrutta, florovivaistico, abbigliamento, ecc.) migliora la fruibilità del mercato e l'esperienza di acquisto per i cittadini, come avviene da decenni a Cassino.

I posteggi devono essere assegnati nelle misure standard previste nelle planimetrie. Sia le bancarelle per l'esposizione della merce che i camion/automezzi devono essere posizionati all'interno dello spazio di posteggio assegnato. I camion/automezzi che a causa delle dimensioni non possono essere posizionati all'interno dello spazio del posteggio, dovranno essere parcheggiati fuori dal mercato e in luoghi dove la sosta sia consentita.

I **moduli/posteggi** di piccole dimensioni (3x3, 3x4 e 4x4), a differenza dei posteggi il cui numero di assegnazioni è stabilito nel regolamento, **possono essere assegnati ad uno stesso operatore fino ad un massimo di quattro risultando un unico posteggio esclusivamente se posizionati in adiacenza.**

Il mercato settimanale è suddiviso nelle seguenti categorie merceologiche (individuate nelle planimetrie allegate al presente disciplinare tecnico, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale):

ABBIGLIAMENTO – sotto-categoria merceologica tipo A (via Pascoli, via Alfieri, via Verdi, via Cimarosa, via Boccaccio, via Cimarosa) dove sono ricavati n. 113 posteggi (indicati in planimetria da **1-A a 113-A**) delle dimensioni **6x8 e 5x8 metri**.

N.B. Possono essere presenti esclusivamente commercianti di prodotti per l'abbigliamento nuovi.

ALIMENTARI E ORTOFRUTTA – Settore merceologico B (Piazza Nicholas Green) dove sono ricavati n. 122 posteggi di diverse dimensioni, in funzione delle tipologie e necessità degli operatori commerciali (indicati in planimetria da 1-B a 125-B) delle dimensioni 3x3, 3x4, 4x4, 4x8, 5x8, 4x12, 5x12 metri. (Gli modulo/posteggi di piccole dimensioni - 3x3, 3x4 e 4x4 -, esclusivamente se posizionati in adiacenza,



possono essere assegnati ad uno stesso operatore fino ad un massimo di quattro risultando un unico posteggio).

N.B. Possono essere presenti esclusivamente commercianti di prodotti alimentari e simili, imprenditori agricoli e piccoli coltivatori diretti.

CALZATURE – Sotto-categoria merceologica C (Via Donizetti, via Leopardi, via Boccaccio, via Arno) dove sono ricavati n. 50 posteggi di diverse dimensioni, in funzione delle tipologie e necessità degli operatori commerciali (indicati in planimetria da **1-C a 50-C**) **delle dimensioni 6x6, 6x7, 6x8, 6x9, 6x10, 6x11, 6x12 metri.**

N.B. Possono essere presenti esclusivamente commercianti di prodotti di calzature.

PIANTE E FIORI – Sotto-categoria merceologica tipo D (via Cassinese e parte piazza N. Green) dove sono ricavati n. 10 posteggi (indicati in planimetria da **1-D a 13-D**) **delle dimensioni 4x3, 5x8 e 5x10 metri.**

N.B. Possono essere presenti esclusivamente commercianti di prodotti piante, fiori e categoria merceologica simile (non è consentita la presenza di posteggi per la vendita di altre categorie merceologiche).

CASALINGHI, ACCESSORI PER LA CASA E PICCOLI ARREDI – Sotto-categoria merceologica tipo E (via Alfieri da angolo via D'annunzio) dove sono ricavati n. 4 posteggi (indicati in planimetria da **1-E a 4-A**) **delle dimensioni 5x8 metri.**

N.B. Possono essere presenti esclusivamente commercianti di prodotti casalinghi, accessori per la casa, piccoli arredi, utensili ed accessori uso casalingo.

ABBIGLIAMENTO USATO – Sotto-categoria merceologica tipo F (viale Europa zona Restagno) dove sono ricavati n. 60 posteggi (indicati in planimetria da **1-F a 60-F**) **delle dimensioni 6x8 metri.**

N.B. Possono essere presenti esclusivamente commercianti di abbigliamento usato.

11. MERCATO RIONALE GIORNALIERO ZONA VIA CONTE

Il Mercato giornaliero si svolge in via Conte e Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Il mercato è suddiviso in due zone: in via Conte sono ricavati i posteggi delle categorie merceologiche ORTOFRUTTA E ALIMENTARI, e in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto sono ricavati i posteggi per le ALTRE CATEGORIE MERCEOLOGICHE compatibili con la tipologia di utenza locale, lo spazio disponibile e le esigenze igienico-sanitarie.

ORTOFRUTTA E ALIMENTARI sono ricavati n. 31 moduli/posteggi (indicati in planimetria dal **n. 1 al n. 31**) **delle dimensioni 3x3 e 4x4.** Sono dimensioni standardizzate (3x3 e 4x4) per poter soddisfare le esigenze di spazio di ogni operatore commerciale che può richiedere l'assegnazione fino ad un massimo di 3 spazi se gli stessi sono ubicati in posizioni adiacenti, risultando un unico posteggio.

ALTRE CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE MERCEOLOGICHE sono ricavati n. 16 posteggi (indicati in planimetria dal **n. 32 al n. 48**) **15 delle dimensioni 5x8 e 1 delle dimensioni 5x10 metri.**



12. MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Il mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo si svolge generalmente, salvo diverse disposizioni dell'amministrazione comunale, nella terza domenica del mese. Viene svolto in Piazza Antonio Labriola e via del Tribunale fino all'incrocio con viale Marconi in prossimità della statua di E. Toti.

Per una facilità di assegnazione degli spazi anche per soddisfare le diverse esigenze di spazio di ogni operatore commerciale i moduli/posteggi sono di dimensioni standardizzate (3x4) e ogni operatore ne può richiedere fino a un massimo di tre se gli stessi sono ubicati in posizioni adiacenti, risultando un unico posteggio.

I moduli/posteggi ricavati sono n. 80 (indicati in planimetria dal **n. 1 al n. 80**)

13. FESTE RELIGIOSE E PATRONALI;

Le feste patronali sono celebrazioni religiose e civili organizzate in onore del santo patrono di una città, di un paese o di una parrocchia. In Italia hanno una lunga tradizione e rappresentano momenti importanti di aggregazione sociale, culturale e religiosa.

Durante le feste patronali il Comune di Cassino autorizza la vendita temporanea di prodotti alimentari tipici (dolci, panini, prodotti locali, ecc.) e articoli vari e artigianali (giocattoli, bigiotteria, souvenir, ecc.). Le aree destinate al commercio in occasione delle feste patronali sono individuate dal Comune con planimetria allegata, nella quale sono riportati la tipologia e la disposizione dei posteggi per le seguenti attività:

- a) vendita di prodotti alimentari confezionati o preparati sul posto;
- b) vendita di articoli non alimentari (artigianato, giocattoli, abbigliamento, bigiotteria, ecc.);
- c) autonegozi e veicoli adibiti a vendita itinerante;
- d) espositori e produttori locali.

Non sono ammesse attività che possano creare disturbo, pericolo o intralcio alle vie di fuga.

Le feste patronali devono essere in possesso, oltre delle autorizzazioni e documentazione richieste dall'Ente, del Piano Security e Safety a firma di un tecnico abilitato e del Responsabile organizzatore della manifestazione.

Le feste Religiose e Patronali che si svolgono nel Comune di Cassino sono le seguenti:

14. FESTA DI MARIA SS.MA ASSUNTA IN CIELO

La festa si svolge in Piazza Corte, Piazza San Benedetto, via del Foro, via San Germano, Viale Marconi via Lombardia, via Conti e Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (dove sono ubicate le giostre).

Per una facilità di assegnazione degli spazi anche per soddisfare le diverse esigenze di spazio di ogni operatore commerciale i moduli/posteggi sono di dimensioni standardizzate (3x4) e ogni operatore ne può richiedere fino a un massimo di quattro solo se gli stessi sono ubicati in posizioni adiacenti, risultando un unico posteggio.

I moduli/posteggi ricavati sono n. 96 (indicati in planimetria dal **n. 1 al n. 96**).

Gli operatori commerciali che vendono prodotti alimentari confezionati o preparati sul posto che intendono posizionare tavoli o panche con sedute concorderanno con l'ufficio commercio lo spazio necessario e la zona da occupare (anche per calcolare gli oneri di concessione/occupazione da versare), fermo restando l'obbligo degli stessi di rispettare le normative vigenti e le indicazioni contenute nel Regolamento e nel



presente Disciplinare Tecnico per il commercio in aree pubbliche del Comune di Cassino. Gli spazi sono da individuare, oltre a quelli utilizzati dalle attività fisse (bar, pizzerie, ecc.), in via del Foro, piazza San Benedetto, via Marconi e Piazza De Gasperi. Gli uffici del Commercio possono far coincidere gli spazi per i tavoli con i posteggi.

15. FESTA SANT'ANTONIO DA PADOVA

La festa si svolge prevalentemente su Piazza Diamare, Corso della Repubblica (area pedonale), Viale Dante. L'attività di commercio delle strutture mobili (bancarelle, gazebo, stand, ecc.) e degli automezzi adibiti alla vendita (autonegozi, autocarri, furgoni attrezzati, rimorchi, ecc.), sarà dislocata esclusivamente lungo viale Dante.

Per una facilità di assegnazione degli spazi anche per soddisfare le diverse esigenze di spazio di ogni operatore commerciale i moduli/posteggi sono di dimensioni standardizzate (3x4) e ogni operatore ne può richiedere fino a un massimo di quattro posteggi solo se gli stessi sono ubicati in posizioni adiacenti, risultando un unico posteggio.

I moduli/posteggi ricavati sono n. 102 (indicati in planimetria dal **n. 1 al n. 102**) sulla prima parte di viale Dante (da piazza Diamare fino a Largo Dante) e ulteriori n. 84 (indicati in planimetria dal **n. 103 al n. 186**). Gli operatori commerciali che vendono prodotti alimentari confezionati o preparati sul posto che intendono posizionare tavoli o panche con sedute concorderanno con l'ufficio commercio lo spazio necessario e la zona da occupare (anche per calcolare gli oneri di concessione/occupazione da versare), fermo restando l'obbligo degli stessi di rispettare le normative vigenti e le indicazioni contenute nel Regolamento e nel presente Disciplinare Tecnico per il commercio in aree pubbliche del Comune di Cassino. Gli spazi sono da individuare, oltre a quelli utilizzati dalle attività fisse (bar, pizzerie, ecc.), prevalentemente lungo viale Dante. Gli uffici del Commercio possono far coincidere gli spazi per i tavoli con i posteggi.

16. FESTA SAN GIOVANNI

La festa si svolge prevalentemente su Piazza San Giovanni, via degli Eroi, via Lombardia fino a Piazza Cavaliere di Vittorio Veneto (dove sono ubicate le giostrine).

L'attività di commercio delle strutture mobili (bancarelle, gazebo, stand, ecc.) e degli automezzi adibiti alla vendita (autonegozi, autocarri, furgoni attrezzati, rimorchi, ecc.), potrà essere dislocata in tutte le strade suindicate secondo la disposizione riportata nella planimetria allegata.

Per una facilità di assegnazione degli spazi anche per soddisfare le diverse esigenze di spazio di ogni operatore commerciale i moduli/posteggi sono di dimensioni standardizzate (3x4) e ogni operatore ne può richiedere fino a un massimo di quattro posteggi solo se gli stessi sono ubicati in posizioni adiacenti, risultando un unico posteggio.

I moduli/posteggi ricavati sono n. 48 (indicati in planimetria dal **n. 1 al n. 48**).

Gli operatori commerciali che vendono prodotti alimentari confezionati o preparati sul posto che intendono posizionare tavoli o panche con sedute concorderanno con l'ufficio commercio lo spazio necessario e la zona da occupare (anche per calcolare gli oneri di concessione/occupazione da versare), fermo restando l'obbligo degli stessi di rispettare le normative vigenti e le indicazioni contenute nel Regolamento e nel presente Disciplinare Tecnico per il commercio in aree pubbliche del Comune di Cassino. Gli spazi sono da individuare, oltre a quelli utilizzati dalle attività fisse (bar, pizzerie, ecc.), prevalentemente nella piazza



di San Giovanni e i tratti di via degli Eroi e di via Lombardia che affacciano sulla stessa piazza di San Giovanni.. Gli uffici del Commercio possono far coincidere gli spazi per i tavoli con i posteggi.

17. FESTA SS PIETRO E PAOLO APOSTOLI

La festa si svolge prevalentemente nel quartiere denominato “Colosseo” su via Casilina nord, via Monte Mainarde, via monti Aurunci, via Monte Cavallo, via Monte Gagliardo, via Monte Campanella e via Monte Lungo.

L'attività di commercio delle strutture mobili (bancarelle, gazebo, stand, ecc.) e degli automezzi adibiti alla vendita (autonegozi, autocarri, furgoni attrezzati, rimorchi, ecc.), potrà essere dislocata in tutte le strade suindicate (tranne su via Casilina nord che viene coinvolta dalla festa perché deve essere attraversata per raggiungere la Chiesa del Patrono della Festa), secondo la disposizione riportata nella planimetria allegata.

Per una facilità di assegnazione degli spazi anche per soddisfare le diverse esigenze di spazio di ogni operatore commerciale i moduli/posteggi sono di dimensioni standardizzate (3x4) e ogni operatore ne può richiedere fino a un massimo di quattro posteggi solo se gli stessi sono ubicati in posizioni adiacenti, risultando un unico posteggio.

I moduli/posteggi ricavati sono n. 72 (indicati in planimetria dal **n. 1 al n. 72**).

Gli operatori commerciali che vendono prodotti alimentari confezionati o preparati sul posto che intendono posizionare tavoli o panche con sedute concorderanno con l'ufficio commercio lo spazio necessario e la zona da occupare (anche per calcolare gli oneri di concessione/occupazione da versare), fermo restando l'obbligo degli stessi di rispettare le normative vigenti e le indicazioni contenute nel Regolamento e nel presente Disciplinare Tecnico per il commercio in aree pubbliche del Comune di Cassino. Gli spazi sono da individuare, oltre a quelli utilizzati dalle attività fisse (bar, pizzerie, ecc.), prevalentemente in tutte le strade suindicate tranne che via casilina nord. Gli uffici del Commercio possono far coincidere gli spazi per i tavoli con gli posteggi.

18. POSTEGGI FUORI MERCATO

Per posteggio fuori mercato (isolato) si intende un'area pubblica o di uso pubblico non inserita in mercati o fiere, individuata dal Comune e destinata in via permanente o temporanea all'attività di commercio su area pubblica (non inserite all'interno dei mercati giornalieri, settimanali o rionali).

Rientrano nel cosiddetto commercio su aree pubbliche di tipo “B”, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Riferimenti normativi principali

D.Lgs. 114/1998 – Riforma della disciplina del commercio (art. 28 e seguenti).

D.Lgs. 59/2010 – Attuazione della direttiva servizi (“Bolkestein”).

Leggi regionali sul commercio (in Lazio, L.R. 33/1999 e ss.mm.ii.).

Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, che disciplina in concreto ubicazione, orari e modalità di concessione.

Caratteristiche principali

Ubicazione su aree individuate dal Comune (piazze, vie, parcheggi, zone turistiche, ecc.) fuori dai mercati tradizionali.



Durata della concessione può essere “fissa” (con durata annuale o pluriennale stabilita dal regolamento), se rilasciata per un posteggio permanente, oppure “temporanea” o “occasionale” (con durata inserita nelle 24 ore), per posteggio “temporanei” o “limitati”.

La tipologia di commercio può essere alimentare o non alimentare, nel rispetto delle categorie merceologiche previste.

Dimensioni e caratteristiche del posteggio

La superficie di ciascun posteggio è definita in base alla tipologia merceologica e al mezzo utilizzato, normalmente compresa tra 15 e 40 m².

Gli operatori possono utilizzare: strutture mobili e smontabili (banchi, gazebo, ombrelloni); autonegozi o rimorchi attrezzati, conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Le strutture devono essere in buono stato, decorose e sicure, con fissaggi e pesature adeguate per resistere a vento o urti accidentali.

Requisiti degli operatori

Gli operatori devono:

- essere in possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo “B” (art. 28, c. 4, D.Lgs. 114/98);
- essere iscritti al Registro Imprese;
- rispettare le norme igienico-sanitarie (per alimentari, HACCP);
- mantenere pulita l'area occupata e conferire i rifiuti secondo le modalità comunali.

Orari di occupazione e attività

L'occupazione è consentita solo negli orari stabiliti dal Comune, di norma dalle ore 7:00 alle ore 20:00, salvo diverse disposizioni locali.

Al termine dell'attività, l'operatore deve:

- liberare completamente l'area;
- rimuovere strutture, attrezzature e rifiuti;
- ripristinare lo stato originario del suolo.

Obblighi di sicurezza

Ogni operatore è tenuto a rispettare quanto riportato nel presente Disciplinare Tecnico tra cui:

- le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nonché le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 relative ai luoghi di lavoro;
- è vietata ogni forma di ancoraggio al suolo non autorizzata (chiodature, fori, ecc.) e l'uso di generatori o impianti elettrici non conformi;
- gli impianti elettrici devono essere certificati (D.M. 37/2008) e installati nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 114/1998, della L.R. Lazio 33/1999 e del regolamento comunale vigente.

Individuazione delle aree

L'individuazione dei posteggi fuori mercato avviene a seguito di una ricognizione tecnico-urbanistica e di una valutazione di compatibilità con le seguenti condizioni:

- a) Viabilità e sicurezza
- b) Posteggio in area pubblica accessibile e sicura, senza intralcio alla circolazione di veicoli o pedoni.
- c) Rispettate le distanze minime da intersezioni, passaggi pedonali, fermate bus, accessi carrabili ecc.
- d) Compatibilità con norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992).



- e) Condizioni igienico-sanitarie come accesso ad acqua, energia e scarichi se previsto (specie per alimentari, idoneità igienico-sanitaria ai sensi delle disposizioni ASL.
- f) Vincoli urbanistici e ambientali come ad esempio area non sottoposta a vincolo paesaggistico, archeologico o idrogeologico non compatibile e coerenza con il Piano Regolatore o altri strumenti urbanistici comunali.
- g) Compatibilità con altre funzioni pubbliche: nessuna interferenza con parcheggi, scuole, ospedali, uffici pubblici o spazi destinati ad altro uso;
- h) Rispetto della sosta dei residenti e della sicurezza urbana.
- i) Ogni posteggio deve rispettare distanze minime da:
 - intersezioni stradali, attraversamenti pedonali, fermate TPL (min. 5 m);
 - accessi carrabili, idranti, passi pedonali (min. 2 m);
 - edifici pubblici e monumenti, secondo valutazione comunale.
- j) Le aree devono consentire la sosta in sicurezza di mezzi e strutture mobili (bancarelle, gazebo, autonegozi).

Sono individuati n. 2 posteggi fuori mercato di tipo FISSO:

N. 1 di fronte l'ingresso da via San Bartolomeo del Cimitero Civile di Cassino;

N. 1 nello spazio-parcheggio del nuovo ingresso laterale del Cimitero Civile di Cassino;

Sono individuati n. 7 posteggi fuori mercato di tipo TEMPORANEO:

n. 1 presso Cimitero civile della frazione Caira;

n. 1 presso Cimitero civile della frazione Sant'Angelo in Theodice;

n. 1 distante dal Cimitero civile di Via San Bartolomeo in prossimità dell'incrocio con via Iannacone

n. 1 piazzale di fronte Campo Sportivo del Colosseo;

n. 1 nel piazzale all'incrocio tra via Abbruzzi e viale Marconi;

n. 1 su via Garigliano;

Sono individuati n. 3 posteggi fuori mercato di tipo TEMPORANEO (anche più giorni) in occasione del periodo natalizio e in occasione del periodo di carnevale, con esclusione dei giorni di svolgimento del mercato settimanale (di solito il sabato) che ha priorità assoluta:

n. 3 in Piazza Green posizionati parallelamente e in prossimità di via Alfieri.

N.B. Eventuali altri posteggi di tipo fisso o temporaneo dovranno rispettare i suindicati criteri tecnico-urbanistici e la cui compatibilità dovrà essere comunque verificata dal Comando di Polizia locale (che si occupa del controllo del territorio e del rispetto delle regole) e dall'Ufficio Commercio del Comune (che ne gestirà l'assegnazione).

19. COMMERCIO ITINERANTE

Il commercio itinerante (o ambulante itinerante) è una forma di commercio su aree pubbliche disciplinata in Italia dal D.Lgs. 114/1998 (art. 28 e seguenti) e dalle leggi regionali in materia di commercio. Rappresenta un commercio svolto senza un posteggio fisso, utilizzando mezzi mobili. La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario a servire il cliente, con un massimo di un'ora nello



stesso punto. È obbligatorio spostarsi di almeno 250 metri e non è possibile ritornare nello stesso luogo nella stessa giornata. Non è possibile sostare (e vendere) a meno di 400 metri da attività commerciali fisse della stessa categoria merceologica.

C_C034 - - 1 - 2025-12-11 - 0072390